

M.M. no. 66 concernente l'adozione di un Regolamento sociale comunale in sostituzione del regolamento per la concessione di un contributo integrativo AVS/AI

Locarno, 11 aprile 2011

Al Consiglio Comunale
Locarno

Egredi Signori Presidente e Consiglieri comunali,

Informazione:

Nel 2005, per decisione del CC, è stata decisa la sospensione temporanea del contributo integrativo AVS con l'invito a voler prevedere entro fine 2008 la messa in funzione di un Regolamento sociale comunale, che elargisca contributi in modo da rispondere meglio alle puntuali esigenze dei cittadini bisognosi appartenenti a ogni fascia di età e non più unicamente ai cittadini in età AVS. Tale sospensione è successivamente stata confermata in occasione della vostra decisione del 15 giugno 2009 in merito all'adozione del preventivo 2009 (vedi MM no. 13 del 13 gennaio 2009).

La sospensione doveva avere una valenza limitata nel tempo, proprio in attesa di approntare e mettere in atto una regolamentazione inerente contributi mirati da versare a quei cittadini che devono affrontare, in un momento particolare della loro vita, un onere finanziario che esula dalle prestazioni previste dalla sicurezza sociale.

In questi ultimi anni, per la difficile situazione finanziaria del Comune, in cui ogni dicastero veniva sollecitato a procedere a risparmi, risultava più difficile proporre un regolamento sociale, per cui si è verificato un rinvio nel tempo per la presentazione di un messaggio municipale che definisse le modalità di contributi comunali sociali mirati. È però anche giusto, nello stesso tempo, sottolineare che comunque di fronte a particolari bisogni evidenziati, anche grazie alla presenza dell'operatore sociale, si è cercato, laddove possibile, di trovare soluzioni di aiuto, sia facendo capo al Fondo famiglie bisognose, sia mettendo il richiedente in contatto con enti privati che potessero soddisfare le urgenze di carattere finanziario dei cittadini. Facciamo pure notare che l'assunzione da parte del Comune delle spese funerarie per situazioni familiari precarie, che ora rientra nel nuovo Regolamento sociale, già veniva applicata con le modalità del tariffario assistenziale in vigore nel Cantone.

Dopo la sospensione del contributo integrativo AVS/AI vi sono pure state varie interpellanze, interrogazioni e mozioni da parte di consiglieri comunali per chiedere o il ripristino dello stesso contributo o la presentazione di un Regolamento sociale in sua sostituzione.

Ricordiamo a tale riguardo, ultima in ordine di tempo, l'interrogazione presentata in data 13 dicembre 2010 dai consiglieri Moretti e Cellina, alla quale il Municipio ha risposto in data 28 gennaio 2011, anticipando quanto vi si propone ora con il presente messaggio.

Si vuole pure far presente che anche i beneficiari AVS che già dispongono della complementare possono accedere alle prestazioni elargite con il nuovo Regolamento sociale per far fronte a spese che non sono riconosciute dalla complementare.

Il Municipio presenta dunque un Regolamento sociale, che di sicuro potrà rappresentare una linea guida importante per i nostri servizi sociali i quali a tutt'oggi, quando vengono sollecitati da parte di cittadini per un sostegno finanziario, devono presentare un rapporto all'attenzione del Municipio senza disporre di precisi parametri valutativi oltre la soggettiva ragionevolezza nell'accogliere o meno la richiesta.

Qualora il regolamento dovesse superare tutte le fasi del percorso procedurale, occorrerà in futuro considerare nei preventivi l'inserimento di un importo globale realistico. In occasione della prima volta sarà un importo ipotetico, che si può basare sull'onere risultante a consuntivo di altri comuni del Cantone quali Mendrisio, Lugano, Massagno che già dispongono di un Regolamento sociale, facendo l'opportuno rapporto in base alla popolazione. Dai dati forniti, seguendo questa modalità valutativa, possiamo presumere quale cifra attendibile l'importo di fr 250'000.- annuali, ritenuto che la maggior spesa rispetto ad oggi è valutabile in fr. 200'000.-, visto che fr. 50'000.- già attualmente sono destinati a partecipazioni per spese di funerali, famiglie bisognose ecc.

Si può quindi ragionevolmente ritenere che questo importo sarà da inserire a partire dal preventivo 2012, se l'iter istituzionale si svolgerà nella tempistica che si auspica. Se il Regolamento potrà entrare in vigore già nell'autunno dell'anno in corso, si dovrà prevedere l'approvazione a posteriori dell'importo complessivo nell'ambito del voto sui consuntivi 2011.

Il Fondo Famiglie bisognose potrà servire per quelle circostanze che non rientrano nella casistica stabilita dal nuovo Regolamento comunale, proprio perché per l'erogazione dei contributi vengono fissati paletti ben definiti. Si tratta di modalità che andranno affinate, ma è ben chiaro che il Fondo famiglie bisognose, senza un'altra voce a preventivo (lo era pure con il contributo integrativo AVS) non potrà in nessun modo rispondere alle necessità di un Regolamento sociale comunale, pena il suo esaurimento in pochi anni.

Considerazioni finali

- Tenuto conto dell'ultima sospensione del contributo integrativo decisa dal Consiglio comunale in data 15 giugno 2009 perché non rispondeva in modo adeguato ai bisogni della fascia di popolazione più bisognosa,
- tenuto conto della richiesta al Municipio da parte del Consiglio comunale, di elaborare un regolamento sociale che meglio rispondesse ai vari bisogni della popolazione in situazione di precarietà,
- tenuto conto del rapporto presentato dal Gruppo sociale interpartitico nell'aprile 2008, sul finire della passata legislatura, che fra le varie proposte quali la designazione di un operatore sociale e l'aiuto all'occupazione dei giovani, segnalava pure la necessità di provvedere alla stesura di un nuovo regolamento sociale comunale,
- tenuto conto delle varie e puntuali interpellanze e interrogazioni che hanno fatto seguito, tutte volte a richiedere la presentazione di un regolamento sociale che potesse erogare contributi non più limitatamente a cittadini in età AVS, ma a una più vasta fascia di cittadini in difficoltà finanziaria,

il Municipio presenta e vi sottopone per la decisione di vostra competenza un Regolamento sociale comunale in cui si enuncia in modo chiaro in 21 articoli, le prestazioni, gli aventi diritto, i limiti e le modalità per l'ottenimento di un contributo sociale comunale che non si sovrapponga alle prestazioni già erogate nell'ambito della sicurezza sociale da parte della Confederazione, del Cantone e del Comune.


Alla luce di quanto precede vi invitiamo pertanto a risolvere:

1. È adottato il nuovo Regolamento sociale comunale,
2. È abrogato il Regolamento per la concessione di un contributo integrativo AVS/AI del 4 novembre 2002.

Con la massima stima.


Per il Municipio

Il Sindaco:



dott. avv. Carla Speziali

Il Segretario:



avv. Marco Gerosa

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alle Commissioni della gestione e della legislazione

Allegato:
progetto Regolamento sociale comunale

REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE

Il Consiglio Comunale di Locarno

Vista la Legge organica comunale (LOC) e le relative norme di applicazione,

d e c r e t a

CAPITOLO 1 Generalità

Art. 1 Scopo

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo. A tale scopo ogni anno nel preventivo del Comune sarà incluso l'importo destinato all'aiuto sociale.

Art. 2 Natura

Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente.

Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

Art. 3 Campo di applicazione

¹Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:

- a) Garanzia per la locazione di alloggi
- b) Spese odontoiatriche
- c) Spese per servizi funebri e sepoltura
- d) Spese per attività a pagamento in ambito scolastico e extrascolastico
- e) Eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

²Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.

È previsto che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, possano segnalarla ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.

³Oltre alle prestazioni puntuali, il Comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attiva, nel limite del possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

Art. 4 **Beneficiari**

Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a. Mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6.
- b. Domicilio nel Comune da almeno 5 anni

Art. 5 **Esclusioni**

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali che non presentano validi motivi di ordine finanziario;
- b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
- e. Persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni.

Art. 6 **Unità di riferimento e limiti di reddito**

¹L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e dalla deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).

²I valori soglia del reddito disponibile residuale (che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia) sono pari a quelli stabiliti dal Cantone sulla base dell'art.10 cpv.2 e 3 LAPS.

³Vengono computati tutti i redditi senza eccezioni, compresi contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni. Al reddito si aggiunge 1/15 della sostanza netta.

⁴Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

⁵Il contributo erogato in un anno in base al presente Regolamento sommato al reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento non può superare globalmente il reddito soglia di cui al cpv. 2.

Art. 7
Casi di rigore

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

CAPITOLO 2
Prestazioni

Art. 8
Deposito garanzia

¹Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale o familiare.

²Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.

Art. 9
Spese odontoiatriche

¹Il contributo per spese odontoiatriche non può superare il 50% dei relativi costi.

²L'importo massimo versato per ogni anno civile è di fr 3'000.- per le persone sole e di fr 4'000.- per le unità di riferimento composte da due persone. Per ogni persona in più di cui è composta l'unità di riferimento vanno aggiunti fr 500.-

³Il contributo massimo fissato annualmente come al punto 2, può essere complessivamente raggiunto soltanto una volta ogni 4 anni.

Art. 10
Spese per i servizi funebri e la sepoltura

¹Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:

- a. Quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
- b. Quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

²Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'Istituto in cui il defunto era degente.

³La richiesta deve essere inoltrata entro due mesi dallo svolgimento del funerale.
Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.

⁴Il contributo comunale viene erogato fino a un massimo del tariffario assistenziale.
Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate.
L'eventuale sostanza rimanente della persona defunta va computata a diminuzione della prestazione comunale.

Art. 11

Spese in ambito scolastico e extrascolastico

¹Il contributo può essere richiesto per i costi che l'unità di riferimento deve far fronte per i giovani in età di obbligatorietà scolastica o che comunque frequentano ancora una scuola dell'obbligo.

²Vengono considerati costi al fine dell'ottenimento di un contributo comunale le gite scolastiche, le settimane di scuola fuori sede, il doposcuola, la mensa. Sono esclusi i costi per il materiale scolastico.

³Per ragazzi che frequentano una colonia estiva o sportiva può essere richiesto un contributo, con la condizione posta al punto 1 del presente articolo.

⁴Il contributo per ogni domanda singola corrisponde a un importo massimo pari al 50% del costo a carico dell'unità di riferimento.

⁵Per ogni giovane può essere richiesto nel corso della sua scolarità come al punto 1 un importo massimo cumulativo di fr 1'500.-

⁶La richiesta deve essere inoltrata entro due mesi dalla scadenza dell'attività per la quale si domanda un contributo.

Art. 12

Eventuali straordinari e altri bisogni puntuali

¹Per eventuali straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale documentato, che non rientrano negli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.

²Il contributo annuo massimo corrisponde a fr 3'000.- per le persone sole e a fr 4'000.- per le unità di riferimento composte da due persone. Per ogni persona in più di cui è composta l'unità di riferimento vanno aggiunti fr 500.-

³Il contributo massimo fissato annualmente come al punto 2, può essere complessivamente raggiunto soltanto una volta in 4 anni.

Art. 13
Assistenza tra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.

CAPITOLO 3
Procedura

Art. 14
Domanda

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell'Ufficio sociale, che garantisce la necessaria collaborazione, allegando:

- l'ultima notifica di tassazione disponibile, l'ultima dichiarazione fiscale e l'estratto UF, come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.
- la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 8).

Art. 15
Obbligo di informazione

¹Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

²A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 16
Restituzione

¹La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.

²Il diritto di esigere la restituzione scade dopo un anno in cui il Municipio o il Servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal versamento della prestazione.

³La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

⁴Nel caso in cui il beneficiario venisse a miglior fortuna, il Comune può, entro 5 anni, richiedere la restituzione totale o parziale della prestazione erogata.

Art. 17
Decisione

Il Municipio decide sulla richiesta al più presto.

L'Ufficio sociale è incaricato di istituire le pratiche e di allestire un preavviso. Nei casi urgenti il servizio è autorizzato a concedere aiuti fino a un importo massimo di fr 300.- che farà successivamente ratificare dal Municipio.

Art. 18
Cessione della prestazione

Il beneficiario cede al Comune, sino a concorrenza dell'importo anticipato secondo il presente regolamento, tutte le prestazioni successivamente ottenute per lo stesso titolo.

CAPITOLO 4
Disposizioni finali

Art. 19
Applicazione

¹Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

²Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data la facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

³Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

Art. 20
Abrogazioni

Il presente regolamento abroga il regolamento per la concessione di un contributo integrativo comunale AVS/AI del 4 novembre 2002.

Art. 21
Entrata in vigore

Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente regolamento, dopo approvazione da parte delle autorità competenti.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del xxxxxxx.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-xxxxxxx del xxxxxxxxxx.